

GLI ORDINARIATI PERSONALI

JUAN IGNACIO ARRIETA

SOMMARIO: 1. Rilevante priorità del contesto ecumenico. 2. Postulati della speciale opera pastorale: a) La strutturazione sacramentale delle comunità; b) L'identità spirituale del gruppo; c) Il limite strutturale di non essere "Chiesa sui iuris"; d) La prevalenza del vincolo Petrino; e) Una soluzione in prospettiva di processo. 3. L'istituto degli Ordinariati personali: a) Il contesto ecclesologico; b) Gli elementi giuridici degli Ordinariati personali. 4. Alcuni profili problematici del provvedimento.

LA cost. ap. *Anglicanorum coetibus* (AC), promulgata dal Santo Padre Benedetto XVI il 4 novembre 2009,¹ istituisce nell'ordinamento canonico una nuova circoscrizione ecclesiastica personale: gli Ordinariati personali. La circoscrizione segue, com'è naturale, lineamenti simili alle altre circoscrizioni personali già esistenti, ma è nuova per il "tipo" di elementi che sono stati presi in considerazione nel progettargli, determinando le linee portanti dell'istituto che hanno l'originalità dell'orizzonte ecumenico in cui si pone e nel quale dovrà svilupparsi e svolgere la sua normale attività.

Nell'insieme il provvedimento è composto da due documenti. Il primo è una costituzione apostolica che istituisce in astratto la nuova figura dell'Ordinariato personale. Il documento pontificio si sviluppa poi nel secondo dei testi: le Norme Complementari (NC),² approvate dal Papa e promulgate dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, Dicastero incaricato di erigere gli Ordinariati, dettare per ciascuno di loro Norme specifiche e, soprattutto, seguire le vicissitudini di queste nuove circoscrizioni, in modo analogo a come la Congregazione per i Vescovi e quella di Propaganda Fide seguono le circoscrizioni ecclesiastiche delle loro rispettive aree di giurisdizione.

1. RILEVANTE PRIORITÀ DEL CONTESTO ECUMENICO

La dimensione principale per valutare il provvedimento in parola è quella ecumenica. L'affermazione è giustificata sia per le motivazioni che lo hanno ispirato sia per i contenuti più significativi dei documenti stessi.

Il provvedimento non è un'iniziativa sorta originariamente nell'ambito

¹ Cfr. BENEDETTO XVI, cost. ap. *Anglicanorum coetibus*, del 4 novembre 2009, in *L'Osservatore Romano* 9-10 novembre 2009, pp. 6-7.

² Cfr. CONGR. PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Norme Complementari*, del 4 novembre 2009, in *L'Osservatore Romano* 9-10 novembre 2009, p. 7.

della Chiesa cattolica, ma è piuttosto la risposta della Chiesa “alle numerose richieste che sono state sottoposte alla Santa Sede da gruppi di chierici e fedeli anglicani provenienti da diverse parti del mondo, i quali desiderano entrare nella piena e visibile comunione”.³ Questa circostanza è rilevante per capire meglio l'intero provvedimento nel contesto ecumenico, così com'è stato ribadito sia da parte cattolica che anglicana. Tutto ciò risulta dalla contestuale presentazione della notizia fatta a Roma dal Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede e nello stesso tempo a Londra, con un comunicato congiunto diramato dall'arcivescovo anglicano di Canterbury e da quello cattolico di Westminster.⁴

Il Prefetto del Dicastero che ha portato avanti per anni lo studio della questione segnalava, in concreto, che con questo gesto si è “cercato di venire incontro in modo unitario ed equo, alle richieste per una piena unione che ci sono state sottoposte da parte di fedeli già anglicani provenienti da varie parti del mondo negli anni recenti. Con tale proposta [la nuova figura giuridica] la Chiesa intende rispondere alle legittime aspirazioni di questi gruppi anglicani per una comunione piena e visibile con il Vescovo di Roma, il successore di san Pietro”.⁵

In modo più generale, la recente costituzione apostolica è un risultato del dialogo ecumenico che è andato avanti per anni in un'atmosfera di crescente fiducia e speranza. Perciò, è stato opportunamente ricordato nelle presenti circostanze, come il decreto conciliare sull'ecumenismo tenne ad affermare che tra le comunità distaccate dalla Chiesa cattolica ai tempi della Riforma “nelle quali continuano a sussistere in parte le tradizioni e le strutture cattoliche, occupa un posto speciale la Comunione anglicana”.⁶

Infatti, “sin dal Concilio i rapporti tra anglicani e cattolici romani hanno creato un migliore clima di comprensione e mutua cooperazione. La *Anglican-Roman Catholic International Commission* (ARCIC) ha prodotto una serie di dichiarazioni dottrinali nel corso degli anni, nella speranza di creare la base per una piena e visibile unione. Per molti appartenenti alle due Comunioni, le dichiarazioni dell'ARCIC hanno messo a disposizione uno

³ CONGR. PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Nota informativa circa gli Ordinariati personali per anglicani che entrano nella Chiesa cattolica*, del 20 ottobre 2009, in *L'Osservatore Romano* 21 ottobre 2009, p. 8.

⁴ “Today's announcement of the Apostolic Constitution is a response by Pope Benedict XVI to a number of requests over the past few years to the Holy See from groups of Anglicans who wish to enter into full visible communion with the Roman Catholic Church, and are willing to declare that they share a common Catholic faith and accept the Petrine ministry as willed by Christ for his Church” (*Joint Statement by the Archbishop of Westminster and the Archbishop of Canterbury*, del 20 ottobre 2009, in *L'Osservatore Romano* 21 ottobre 2009, p. 8).

⁵ CONGR. PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Nota informativa*, loc. cit., p. 7.

⁶ Decr. *Unitatis redintegratio* n. 13.

strumento nel quale la comune espressione della fede può essere riconosciuta".⁷

L'apprezzamento del comune patrimonio di fede rappresenta, come si vedrà, una delle caratteristiche rilevanti del nuovo provvedimento. In tal senso, il Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede esprimeva l'auspicio che i chierici e fedeli anglicani desiderosi dell'unione con la Chiesa cattolica ora troveranno, attraverso le istituzioni oggi predisposte, "l'opportunità di preservare quelle tradizioni anglicane che sono preziose per loro e conformi con la fede cattolica". Più oltre continuava: "l'unione con la Chiesa non richiede l'uniformità che ignora le diversità culturali, come dimostra la storia del cristianesimo"; "tali tradizioni sono un dono da condividere nella Chiesa universale"; "in quanto esprimono in un modo distinto la fede professata comunemente".⁸ Analoghe affermazioni sulle affinità di contenuti dottrinali e spirituali tra la Chiesa cattolica e la tradizione anglicana sono contenute nel comunicato congiunto presentato a Londra.⁹

La singolarità della risposta vaticana a tutte queste richieste si radica nella possibilità, adesso aperta in modo istituzionale, di poter realizzare un'incorporazione "corporativa" alla Chiesa di Roma. Senza prescindere, ovviamente, dalla dimensione individuale che caratterizza l'atto di fede, si riconosce adesso la possibilità di dare accoglienza nella Chiesa a gruppi organizzati di fedeli anglicani, i quali manterranno appunto determinati elementi della propria identità liturgica e spirituale, e soprattutto qualcosa della propria struttura sociale di gruppo.

L'esperienza pastorale delle incorporazioni di gruppo nella Chiesa non è completamente nuova, anche se nell'ultimo periodo si è resa più pressante come reazione al noto allontanamento, da parte di settori anglicani più radicali, dal comune insegnamento in materia di conferimento dei ministeri sacri, di morale, ecc. Infatti, oltre alle normali conversioni di battezzati che giungono individualmente alla piena comunione con Roma, in questi ultimi anni "sono entrati anche gruppi di anglicani, conservando una certa struttura "corporativa". Ciò è avvenuto, ad esempio, per la diocesi anglicana di Amritsar in India e per alcune singole parrocchie negli Stati Uniti che, pur mantenendo un'identità anglicana, sono entrate nella Chiesa Cattolica nel

⁷ CONGR. PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Nota informativa*, loc. cit., p. 7.

⁸ CONGR. PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Nota informativa*, loc. cit., p. 7.

⁹ "The Apostolic Constitution is further recognition of the substantial overlap in faith, doctrine and spirituality between the Catholic Church and the Anglican tradition. Without the dialogues of the past forty years, this recognition would not have been possible, nor would hopes for full visible unity have been nurtured. In this sense, this Apostolic Constitution is one consequence of ecumenical dialogue between the Catholic Church and the Anglican Communion" (*Joint Statement by the Archbishop of Westminster and the Archbishop of Canterbury*, loc. cit., p. 8).

quadro di un cosiddetto “provvedimento pastorale” [“*Pastoral provision*”],¹⁰ adottato dalla Congregazione per la Dottrina della Fede e approvato da Papa Giovanni Paolo II nel 1982”.¹¹

Queste esperienze hanno permesso negli ultimi anni alla Santa Sede di poter valutare le concrete problematiche pastorali inerenti a queste unioni dette “corporative”, non ultima quella riguardante la posizione personale dei pastori anglicani che, raggiunta la piena comunione, proseguono l’attività ministeriale e vengono ammessi ai sacri ordini. Le varie questioni implicate sono state approfondite con l’obiettivo di poter estendere l’esperienza ad altri gruppi simili. Alla fine, si è venuta a delineare una figura giuridica fatta su misura per questo genere di bisogni pastorali articolando, nelle norme dei documenti recenti, risposte tecniche per le singole necessità che solitamente pongono questi gruppi: liturgia specifica, accompagnamento dottrinale, ordinazione di persone sposate, ecc.

Consideriamo brevemente alcune di queste esigenze concrete per poter capire meglio la risposta data dal legislatore nei recenti documenti.

2. POSTULATI DELLA SPECIALE OPERA PASTORALE

a) *La strutturazione sacramentale delle comunità*

L’accoglienza di questi gruppi nella Chiesa cattolica pone, anzitutto, una esigenza di “strutturazione” della comunità in sé stessa. Essendo la Chiesa una struttura gerarchica, risultante dall’interazione del Sacramento del Battesimo – comune a tutti i fedeli – con l’Ordine sacro, che “diversifica” le funzioni ministeriali, perché una comunità possa diventare un gruppo ecclesialmente strutturato occorre che sia articolata in forma gerarchica: deve risultare cioè strutturata conformemente all’Ordine sacro.¹²

I gruppi provenienti dall’anglicanesimo, al momento dell’entrata in comunione, sono gruppi di battezzati aggregati attorno a chi è titolare di un ufficio con “funzioni ministeriali”, le quali però non sono sostenute dal Sacramento dell’Ordine. C’è un “ministro”, ma la comunità non è strutturata gerarchicamente dall’Ordine sacro, che nell’ecclesiologia cattolica è il fatto-

¹⁰ Vedi su questo il lavoro di J.M. SHEEHAN, *A new canonical configuration for the Pastoral Provision?*, Roma 2009, Tesi di Dottorato discussa nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università della Santa Croce.

¹¹ CONGR. PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Nota informativa*, loc. cit., p. 7.

¹² Ciò accade in quelle comunità che la dottrina prima chiamava “circoscrizioni maggiori” (diocesi, province ecclesiastiche, ecc.), e anche nelle loro divisioni interne o “circoscrizioni minori” (parrocchia, cappellania, ecc.). In tutte è presente un gruppo strutturato gerarchicamente attorno ad un proprio Pastore, che lo è in quanto è stato abilitato a tale ruolo dal Sacramento dell’Ordine.

re determinante: le funzioni ministeriali di base si fondano sul Sacramento dell'Ordine.¹³

È un genere di problema che non si pone, invece, con la Chiesa ortodossa. Le sue comunità, pur non essendo in comunione con la Sede di Pietro, sono organizzate gerarchicamente e, come ha sancito nuovamente la lettera *Communiois Notio*,¹⁴ meritano il titolo di Chiese particolari.

“Strutturare” il gruppo significa, dunque, provvedere a costituire la necessaria base sacramentale delle funzioni ministeriali attraverso l'ordinazione dei ministri. Quale sia poi il grado e la misura necessaria di questa “strutturazione” dipende dal tipo di soluzione istituzionale che s'intende dare. Nel caso, per esempio, della “*Pastoral provision*” degli Stati Uniti, ci si era limitati alla configurazione di parrocchie personali integrate in tutto nelle rispettive diocesi, e dunque il problema strutturale si limitava allora all'ordinazione presbiterale di chi doveva assumere le funzioni di parroco (cann. 150, 521 § 1 CIC). Adesso, invece, si è ritenuto di dover tener conto di aggregazioni più ampie, con un Pastore che avesse la necessaria autonomia ecclesiale per poter sviluppare un programma pastorale specifico. Ciò richiede di costituire ministri che assumano “funzioni episcopali”, ma non necessariamente istituirli nel grado dell'episcopato, poiché basta conferire loro la potestà giuridica quasi-episcopale sufficiente per i ruoli di direzione e di governo della struttura.

Nella Chiesa cattolica l'ordinazione sacramentale non è, come si sa, un diritto soggettivo del battezzato: è una scelta autonoma dell'Autorità competente. Si tratta, concretamente, di una “cooptazione” che avviene al termine di un processo di formazione e discernimento sull'idoneità del candidato che si realizza sulla base di parametri abbastanza oggettivi, tra cui, nella disciplina latina, il dono del celibato. L'intero percorso richiede, comunque, il suo tempo, anche se l'Autorità può sempre dispensare per giusta causa (can. 90 § 1 CIC).

Queste esigenze indicano l'esistenza di tempi “tecnici” minimi per poter avviare i singoli Ordinariati. La medesima Congregazione per la Dottrina della Fede, o un'altra Autorità ecclesiastica designata, dovrà vagliare i requisiti per l'ordinazione di quanti già erano ministri all'interno della Comunione anglicana e intendono esercitare il ministero nella Chiesa cattolica; inoltre dovrà a confermare opportunamente la formazione di tali ministri, poiché le norme indicano requisiti concreti che si dovranno comunque con-

¹³ Cfr. J. HERVADA, *Las raíces sacramentales del derecho canónico*, in *Vetera et Nova, Cuestiones de Derecho Canónico y afines (1958-2004)*, 2 ed, Pamplona 2005, pp. 150 ss.; vedi anche J. HERVADA, *Pensieri di un canonista nell'ora presente*, Venecia 2007, pp. 193 ss.

¹⁴ CONGR. PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, lett. *Communiois Notio*, n. 17, del 28 maggio 1992, AAS 86 (1993) 838-850; cfr. decr. *Unitatis redintegratio*, nn. 14-15.

trollare (n. VI § 1 AC, art. 6 § 2 NC), e inoltre dovrà anche procedere alla concessione dei necessari permessi per l'ordinazione e per l'incardinazione di queste persone nella struttura personale.

I margini, comunque, non sono rigidi e, se occorresse non rinviare l'erezione di qualche Ordinariato, basterebbe istituire transitoriamente un Amministratore apostolico, forse seguendo per tale scelta l'esperienza degli Ordinariati latini per i fedeli orientali.

b) *L'identità spirituale del gruppo*

Una seconda esigenza che pone l'ingresso di questi gruppi riguarda il riconoscimento e la tutela giuridica della liturgia e di altri elementi spirituali e di culto che hanno delineato nel tempo l'identità di queste comunità, accogliendo a pieno titolo nella Chiesa cattolica un patrimonio spirituale maturato storicamente nella tradizione anglicana.

Al centro del dialogo che ha portato alla promulgazione delle norme che stiamo considerando c'è, da parte della Chiesa cattolica, apprezzamento, in quanto queste tradizioni liturgiche sviluppate nel seno della Comunione anglicana rappresentano effettivamente un elemento di diversità che arricchisce la Chiesa cattolica.

Occorrerà, di conseguenza, far approvare dalla Santa Sede i relativi libri liturgici (n. III AC),¹⁵ similmente alla discreta esperienza fatta recentemente con l'approvazione da parte dei Dicasteri competenti del "The Book of Divine Worship" preparato negli Stati Uniti per la "Pastoral provision".¹⁶

Inoltre, quanto rappresenta l'identità ecclesiale di queste comunità sotto il profilo liturgico ed è stato approvato dalla Santa Sede, deve altresì trovare la tutela giuridica necessaria per evitare ingiuste assimilazioni "forzate". Proprio tale esigenza giustifica alcune precauzioni che adottano le norme pubblicate a proposito dell'esercizio della potestà del Vescovo diocesano in relazione allo sviluppo istituzionale degli Ordinariati (n. VIII AC, art. 14 NC).

c) *Il limite strutturale di non essere "Chiesa sui iuris"*

L'avvio di queste strutture personali comporta, dunque, il riconoscimento di nuovi riti e forme liturgiche.¹⁷ Non si tratta però, di un nuovo "rito" di appartenenza, bensì di una liturgia che coesisterà all'interno della Chiesa latina con le altre varietà rituali in essa presenti. Qualcosa di simile ha significato,

¹⁵ Cfr. can. 838 CIC; art. 64 PB.

¹⁶ "The Book of Divine Worship", Newman House Press, 2003: per i dati relativi al processo di approvazione e per il contenuto, vedi J.M. SHEEHAN, *A new canonical configuration for the Pastoral Provision?*, cit., pp. 179-180.

¹⁷ Cfr. V. PARLATO, *Note sulla Costituzione apostolica Anglicanorum coetibus*, in *Stato, Chiesa e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statochiese.it), gennaio 2010, pp. 10 ss.

da questo punto di vista, la promulgazione del motu proprio *Summorum Pontificum*¹⁸ a proposito della liturgia anteriore al 1970.

Con l'istituzione di Ordinariati personali la Santa Sede non ha inteso creare in alcun modo nuove "Chiese *sui iuris*" simili a quelle create per le comunità d'Oriente, che a partire dal secolo XVI entravano in comunione con la Chiesa di Roma. I gruppi di fedeli provenienti dall'anglicanesimo che giungono adesso alla comunione cattolica appartengono in tutto alla Chiesa latina e le strutture per essi ideate – gli Ordinariati personali – non costituiscono una Chiesa "a sé", bensì un'entità della Chiesa latina, sottoposta alla disciplina del CIC a meno che non risulti un disposto contrario. La ragione di un limite strutturale di tale natura si capisce anche in prospettiva ecumenica.¹⁹

Gli Ordinariati personali che col tempo verranno eretti non formeranno, di conseguenza, una "Chiesa *sui iuris*". Ognuno degli Ordinariati personali che saranno eventualmente creati in futuro avrà la propria autonomia e dipenderà direttamente dalla Sede Apostolica. Non c'è, inoltre, alcun genere di vincolo personale analogo a quello dei "riti" orientali anzi, detto in forma positiva, il vincolo personale di questi fedeli è col rito latino. Il solo fatto che sia necessaria una richiesta per appartenere all'Ordinariato e la conseguente libertà di poter fare la scelta di non aderire ad esso, o di abbandonarlo in un successivo momento, senza necessità di ottenere una dispensa da parte dell'Autorità ecclesiastica, segna senz'altro le differenze con le Chiese rituali.²⁰

d) *Prevalenza del vincolo Petrino*

Un'altra esigenza pastorale che, a quanto sembra, ponevano questi gruppi in vista della piena comunione, era quella di evidenziare nel migliore dei modi la loro unione col Romano Pontefice e di mettere in risalto il loro collegamento col successore di Pietro.

In positivo e in negativo, l'argomento della "romanità" ha giocato un ruolo centrale nelle controversie con gli anglicani o episcopaliani e, per tanti, è stato anche un fattore determinante della loro incorporazione alla Chiesa.²¹ Nell'attuale contesto poteva forse avere una componente più "psicologica" che "teologica", ma in ogni caso era un elemento reale che occorreva prendere in considerazione per stabilire la soluzione pastorale che si voleva delineare.

¹⁸ Cfr. BENEDETTO XVI, m. p. *Summorum Pontificum*, del 7 luglio 2007, AAS 99 (2007) 777-781.

¹⁹ Vedi di recente M. LANGHAM, *L'Anglicanorum coetibus non contraddice il dialogo ecumenico*, in *L'Osservatore Romano* 23 gennaio 2010, p. 6.

²⁰ Cfr. cann. 111-112 CIC, cann. 29 ss. CCEO. In materia, vedi anche SEGRETERIA DI STATO, Rescritto *ex audientia* del 26 novembre 1992, AAS 85 (1993) 81.

²¹ Una informazione su come questa prospettiva è stata determinante in tanti casi può ricavarsi in: J. PEARCE, *Literary convers*, London 1999.

Nessun cattolico ignora, infatti, il proprio vincolo immediato con il Romano Pontefice malgrado il fatto di appartenere ad una diocesi in qualunque posto della terra ed essere assegnato alla cura pastorale di un Vescovo diocesano.²² Si può capire, comunque, che nella presente vicenda il diretto legame potesse acquistare una qualche rilevanza che, forse, ha contribuito a configurare l'Ordinariato personale come giurisdizione vicaria del Romano Pontefice.

e) *Una soluzione in processo*

Infine, altra esigenza pastorale della presente opera proviene dalla sua dinamicità e dal carattere di processo protratto nel tempo che assume l'inserimento nella Chiesa di queste comunità.

A differenza di altri tipi di necessità pastorali che in passato sono stati assegnati a circoscrizioni ecclesiastiche personali (Ordinariati rituali, Prelature personali, Ordinariati militari, ecc.), quella presente non si risolve soltanto con l'atto giuridico di erezione di Ordinariati personali. Detta erezione ha la virtualità di avviare un processo di integrazione che in seguito, dovrà essere monitorato attentamente e incanalato nel giusto verso. Dal punto di vista strutturale, e non da quello delle vicende personali che si chiudono con l'atto di fede, più che un arrivo l'erezione dell'Ordinariato dovrà considerarsi una partenza all'interno di un itinerario di consolidamento delle comunità nella fede cattolica.

Una prospettiva dinamica appartiene, certamente, all'essenza di qualunque Chiesa locale chiamata a compiere la missione di Cristo in un determinato luogo.²³ Nel caso degli Ordinariati personali però, la dinamica procedurale riguarda la conformazione del gruppo in riferimento ad aspetti centrali della comunione della Chiesa, oltre al personale assenso di ciascuno alla fede.

Questo fatto si traduce nelle norme sul particolare ruolo che assume la Congregazione per la Dottrina della Fede sia per quanto concerne gli aspetti istituzionali degli Ordinariati sia per la continua vigilanza su queste strutture che essa stessa dovrà realizzare. In tale prospettiva sorge spontaneo il paragone con il ruolo istituzionale assunto, sin dall'origine, dalla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli nell'ambito delle strutture di missione.

3. L'ISTITUTO DEGLI ORDINARIATI PERSONALI

Sarebbero, queste, alcune delle esigenze pastorali a cui si è cercato di dare risposta delineando la nuova figura istituzionale necessaria per accogliere i

²² Cfr. LG nn. 22-23, CD n. 11, *Communio Notio*, cit., n. 15. Proprio per ciò la potestà del Sommo Pontefice è immediata su tutti i fedeli (cfr. cann. 134, 331,381 § 1 CIC).

²³ Mi sono occupato di queste tematiche in *Fattori territoriali e personali di aggregazione ecclesiale*, in *Territorialità e personalità nel Diritto Canonico ed Ecclesiastico*, a cura di P. Erdő e P. Szabó, Budapest, 2002, pp. 394-425.

gruppi provenienti dall'anglicanesimo. Vediamo adesso le caratteristiche di tale figura, indicando anzitutto il suo contesto dottrinale.

a) *Il contesto ecclesologico*

Per comprendere adeguatamente l'istituto degli Ordinariati personali occorre tener conto del quadro ecclesologico in cui, ad oggi,²⁴ si pongono tutte le circoscrizioni personali della Chiesa latina: Prelature personali, Ordinariati militari, Amministrazione apostolica personale di Campos e, adesso, Ordinariati personali. Detto quadro non era sufficientemente chiaro, come si sa, al momento della promulgazione del Codice del 1983. Non si riuscì allora a capire – per opera di un linguaggio non del tutto adeguato, com'è dato constatare dagli scritti dell'epoca – in quale modo l'idea di Chiesa particolare, attorno alla quale si era formulata l'ecclesiologia del Vaticano II, era applicabile o meno a queste circoscrizioni personali;²⁵ non si capiva che cosa avevano in comune queste categorie, e che cosa le distingueva.

Per tale ragione, l'istituto delle Prelature personali venne allora allontanato dal "titolo" sulle Chiese particolari, anche se la decisione presa era stata quella di mantenerlo all'interno della "parte" concernente la struttura gerarchica della Chiesa;²⁶ mentre l'organizzazione della pastorale militare venne addirittura esclusa dal Codice. Anni dopo è stata perciò promulgata la cost. ap. *Spirituali militum curae*,²⁷ che risponde alle necessità pastorali dell'assistenza alle forze armate.

Da allora, però, il quadro dottrinale è molto cambiato, ed è stato approfondito in vari modi il relativo magistero conciliare.²⁸ Adesso, appare chiaro che non tutte le strutture gerarchiche che servono a raggruppare fedeli attorno ai propri Pastori sono uguali; e che l'aggregazione dei fedeli non avviene in tutte le strutture allo stesso modo né tantomeno per le stesse ragioni, e non tutte rispondono all'idea teologica di Chiesa particolare.²⁹

²⁴ Infatti, il can. 372 § 2 CIC lascerebbe, in teoria, la possibilità di erigere Chiese particolari personali, che al momento non esistono. Inoltre, ci sono motivi per ritenere che la citata previsione rispondesse piuttosto all'inesistenza, al momento della promulgazione del Codice, di categorie che successivamente sono state chiarite dal magistero della Chiesa.

²⁵ Per una presentazione d'insieme, vedi di recente A. CATTANEO, *Circoscrizioni personali*, in *Dizionario di Ecclesiologia*, G. Calabrese-P. Goyret-O.F. Piazza edd., Roma 2010, pp. 221-234.

²⁶ Così emerge, infatti, dalla riunione Plenaria di Cardinali del 1981: cfr. PONTIFICIUM CONSILIIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, *Acta et documenta Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Recognoscendo, Congregatio plenaria diebus 20-29 octobris 1981 habita*, 5^a quaestio de *Praelatura personalis*, Città del Vaticano, 1991, p. 388.

²⁷ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, cost. ap. *Spirituali militum curae*, del 21 aprile 1986, AAS 78 (1986) 481-486.

²⁸ Per una esposizione d'insieme, vedi recentemente M. SEMERARO, *Chiesa locale*, in *Dizionario di Ecclesiologia*, cit., pp. 145-158.

²⁹ Ho trattato questo argomento in *Fattori rilevanti per la determinazione della giurisdizione*

La principale differenza sta nel fatto che, mentre alcune di queste comunità gerarchicamente strutturate sono Chiese particolari altre, invece, non lo sono perché l'accesso ad esse non avviene attraverso la "ianua sacramentorum", cioè non ha come "causa efficiente" il Sacramento del Battesimo. Non è lo stesso, infatti, appartenere ad una struttura "per causa" del Battesimo (ragione ontologica) e invece esserlo "dal momento" del Battesimo (ragione temporale). In tale prospettiva, le strutture che non sono Chiese particolari appaiono come strutture complementari.³⁰

Queste differenze sono state riprese in termini complessivi nel 1992 dalla lettera *Communio Notio* della Congregazione per la Dottrina della Fede, un testo di singolare rilievo che sintetizza i principi centrali dell'ecclesiologia cattolica. Il documento contiene, per ciò che ci riguarda, due affermazioni di carattere fondamentale, sulle quali però adesso non è possibile soffermarsi: prima, che l'incorporazione alla Chiesa del battezzato si dà "in" una Chiesa particolare,³¹ cioè, che non esiste l'incorporazione, per così dire, nella sola Chiesa universale. Seconda, che oltre alle Chiese particolari vi sono strutture gerarchiche per servizi pastorali specifici che appartengono ecclesiologicamente alla "logica" della Chiesa universale, anche se i suoi componenti, in quanto battezzati, sono membri delle Chiese particolari per la ragione precedente.³² A questo genere di strutture apparterebbero, appunto, le circoscrizioni ecclesiastiche personali, e concretamente anche gli Ordinariati personali.³³

nella Chiesa, in "I principi per la revisione del Codice di diritto canonico. La ricezione giuridica del Concilio Vaticano II", a cura di J. Canosa, Milano, 2000, pp. 591-624.

³⁰ Il concetto è stato coniato da J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, Milano 1989, pp. 308 ss., ma espressioni sostanzialmente simili sono presenti anche in altri autori.

³¹ "Ogni fedele, mediante la fede e il Battesimo, è inserito nella Chiesa una, santa, cattolica ed apostolica. Non si appartiene alla Chiesa universale in modo mediato, attraverso l'appartenenza ad una Chiesa particolare, ma in modo immediato, anche se l'ingresso e la vita nella Chiesa universale si realizzano necessariamente in una particolare Chiesa. Nella prospettiva della Chiesa intesa come comunione, l'universale comunione dei fedeli e la comunione delle Chiese non sono dunque l'una conseguenza dell'altra, ma costituiscono la stessa realtà vista da prospettive diverse" (lett. *Communio notio*, cit., n. 10).

³² "Per una visione più completa di questo aspetto della comunione ecclesiale – unità nella diversità –, è necessario considerare che esistono istituzioni e comunità stabilite dall'Autorità Apostolica per peculiari compiti pastorali. Esse in quanto tali appartengono alla Chiesa universale, pur essendo i loro membri anche membri delle Chiese particolari dove vivono ed operano. Tale appartenenza alle Chiese particolari, con la flessibilità che le è propria, trova diverse espressioni giuridiche. Ciò non solo non intacca l'unità della Chiesa particolare fondata nel Vescovo, bensì contribuisce a dare a quest'unità l'interiore diversificazione propria della comunione" (lett. *Communio notio*, cit., n. 16).

³³ Delle istituzioni di taglio associativo la *Communio Notio* si occupa non nel primo, ma nel secondo capoverso del n. 16.

Tale è il contesto ecclesiologico degli istituti di cui ci occupiamo, come lo è quello delle Prelature personali e degli Ordinariati militari. Questi istituti non sono Chiese particolari e, dunque, con la professione di fede, i fedeli battezzati originariamente nell'anglicanesimo, compresi anche i ministri che in seguito verranno ordinati, sono accolti "in" una Chiesa particolare, che sarà necessariamente quella del rispettivo domicilio (can. 107 § 1 CIC).

Più avanti si tornerà su altri elementi collegati a ciò. Per adesso passiamo ad una considerazione più tecnica dei fattori strutturali degli Ordinariati personali così come risultano dai documenti istitutivi.

b) *Gli elementi giuridici degli Ordinariati personali*

La cost. ap. *Anglicanorum coetibus* istituisce nell'ordinamento canonico un nuovo tipo di circoscrizioni ecclesiastiche personali sovra-diocesane, di ambito nazionale (nn. I §§ 1-2 AC). Tali circoscrizioni saranno erette per decreto della Congregazione per la Dottrina della Fede (nn. I § 1, XIII AC), dipenderanno gerarchicamente da essa e seguiranno le norme canoniche comuni della Chiesa latina in ciò che non sia contrario alla costituzione apostolica, alle Norme Complementari comuni e alle Norme specifiche date per ciascun Ordinariato (n. II AC; art. 1 NC), tenendo conto altresì della gerarchia normativa propria dell'ordinamento canonico.

L'Ordinariato personale pare prendere il nome dalla circoscrizione che si occupa della pastorale specializzata nella cura dei militari. Tuttavia, esistono significative differenze tra i due tipi di circoscrizioni personali, a cominciare dalla forma giuridica di erezione,³⁴ la configurazione vicaria della potestà dell'Ordinario, o la volontarietà dell'iscrizione dei fedeli nel caso dell'Ordinariato. Difficilmente si può dire che si tratta di due istituzioni uguali, anche perché sotto altri aspetti l'Ordinariato personale somiglia invece ad altre strutture personali.³⁵ Il genere comune è quello tracciato dal n. 16 di *Communio Notio*, mentre le altre sono differenze secondarie. Esiste addirittura un terzo tipo di Ordinariati nella Chiesa latina, prima ancora che si creassero quelli militari, che si occupano dell'attenzione pastorale data ai cattolici orientali senza gerarchia del proprio rito nel Paese.³⁶

³⁴ Gli Ordinariati militari vengono eretti per atto pontificio mediante costituzione apostolica, anche se per i loro Statuti si dice soltanto che sono "emanati dalla Sede Apostolica" (art. I § 1 cost. ap. *Spirituali militum curae*, cit.).

³⁵ Concretamente, all'unica Pelatura personale che esiste attualmente, i cui fedeli risultano incorporati per via di convenzione secondo il can. 296 CIC e non per atto di autorità, secondo il can. 294 CIC. Ugual atto di volontà è richiesto per l'incorporazione di fedeli all'Amministrazione apostolica personale Giovanni Maria Vianney come si dirà più oltre (cfr. CONGR. PER I VESCOVI, *Decreto di erezione dell'Amministrazione apostolica personale "San Giovanni Maria Vianney"*, del 18 gennaio 2002, art. IX, AAS 94 (2002) 305-308).

³⁶ Cfr. *Annuario Pontificio 2009*, pp. 1058-1062. La figura è una evoluzione degli esarcati apo-

L'Ordinariato personale consta di un *coetus fidelium* affidato alla cura spirituale di un Pastore proprio coadiuvato dal suo presbiterio. Pastore, presbiterio e fedeli sono gli elementi "soggettivi" d'ogni comunità gerarchica – comprese quelle di cui si occupa *Communio Notio* n. 16 – sebbene non bastino da soli per costituire una Chiesa particolare.

L'Ordinario personale nominato dal Romano Pontefice a capo dell'Ordinariato non necessariamente sarà Vescovo (n. IV AC),³⁷ anche se dovrà esercitare ugualmente "funzioni episcopali" dal punto di vista dell'efficacia giuridica. Tale preclusione, com'è ovvio, non è un limite voluto dal legislatore, bensì una conseguenza dalla condizione uxoriata del clero che, almeno nei primi tempi, dovrà farsi carico di queste comunità.

Altra caratteristica dell'Ordinario è la configurazione della sua giurisdizione come "vicaria" del Romano Pontefice (n. VI, b AC). Su questo punto torneremo più avanti. Basti indicare adesso che detto fattore segna una differenza col tipo di potestà che hanno i Pastori preposti ad altre circoscrizioni personali, che è sempre una potestà "propria".³⁸ Tale scelta evoca le strutture chiamate "missionarie" (can. 371 § 1 CIC) dipendenti dalla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, le quali però sono "Chiese particolari" dette "in formazione".³⁹

L'Ordinario personale, inoltre, non è in tutto equiparato al Vescovo diocesano – anche di questo si parlerà più avanti –, pur essendo tenuto all'informazione quinquennale e alla regolare visita *ad limina* (n. XI AC); l'Ordinario è indicato come membro di diritto della rispettiva Conferenza episcopale e col dovere di coordinarsi con essa (art. 2 NC) nonché con ognuno dei Vescovi diocesani (art. 3 NC). Come si sa, le Conferenze, pur chiamandosi "episcopali", di fatto radunano "Pastori" che sono alla guida di circoscrizioni episcopali della Nazione; non sono semplicemente la riunione dei Vescovi del Paese:⁴⁰ gli "emeriti", per esempio, non ne fanno parte di diritto mentre, invece, non possono essere esclusi dalle riunioni formali del Collegio episcopale (can. 339 CIC). La Conferenza episcopale non è, dunque, un istituto legato strettamen-

stolici creati dal 1912 per l'attenzione di questi fedeli, inizialmente nel Canada. In merito vedi F. MARTI, *I Rutheni negli Stati Uniti. Santa Sede e mobilità umana tra Ottocento e Novecento*, Milano 2009.

³⁷ L'art. 4 NC prevede concretamente un sistema di presentazione canonica da parte del Consiglio di governo, secondo le modalità dei cann. 158-163 CIC (cfr. art. 12 § 4 NC). Inoltre, l'art. 11 § 1 NC dichiara esplicitamente "eleggibili" come Ordinario i Vescovi "già anglicani e coniugati".

³⁸ Ad eccezione dell'Amministrazione apostolica personale di Campos (cfr. can. 371 § 2 CIC), figura del tutto eccezionale e ben circoscritta perché non in sintonia col can. 372 § 2 CIC che parla solo di Chiese particolari.

³⁹ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, lett. enc. *Redemptoris missio*, del 7 dicembre 1990, nn. 27, 53, AAS 83 (1991) 294-340.

⁴⁰ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, m.p. *Apostolos Suos*, del 21 maggio 1998, AAS 90 (1998) 641-658.

te alle esigenze sacramentali dell'episcopato, e può rispondere a richieste di convenienza come, ad esempio, l'equiparazione ai Vescovi "emeriti" degli ex-Vescovi anglicani membri dell'Ordinariato, ai fini di partecipare agli incontri della Conferenza episcopale (art. 11 § 3 NC). La legge non lo dice, ma sembra doveroso ritenere che ciò riguarda unicamente i Vescovi anglicani ordinati presbiteri una volta raggiunta la comunione.⁴¹

Nell'esercizio della propria missione, l'Ordinario è coadiuvato dal proprio presbiterio (n. VI § 4 AC). Esso è formato sia dagli ex-ministri anglicani accolti nella Chiesa cattolica e poi ordinati⁴² sia, in un momento successivo, dai presbiteri provenienti dal proprio *coetus fidelium*, formati nel proprio centro di formazione e incardinati poi nell'Ordinariato (n. VI § 3 AC, art. 4 § 2 NC).⁴³ L'Ordinario, infatti, può erigere conformemente al diritto una casa di formazione con una propria "*Ratio institutionis sacerdotalis*" (art. 10 § 3 NC) e un proprio programma formativo (art. 12 § 2, c NC).⁴⁴ Per questo clero sono previste anche eccezioni nel regime disciplinare (art. 7 NC), e vengono anche segnalate le forme della loro collaborazione col clero diocesano (art. 9 NC).

A proposito del clero incardinato nella circoscrizione, un punto particolarmente delicato riguarda la disciplina del celibato. Anche qui si è cercato di conciliare le esigenze che appaiono sussistere nel primo momento della creazione dell'Ordinariato con quanto è auspicabile accada in futuro. Inizialmente, i gruppi procedenti dall'anglicanesimo portano i propri "ministri", generalmente sposati, che dovranno essere dispensati dalla disciplina del celibato per essere ordinati come presbiteri (n. VI § 1 AC). In un successivo momento, però, ci si attende che a tali ministri subentrino chierici formati nelle proprie case di formazione avendo assunto il dono del celibato. Sono previste possibili eccezioni e l'eventualità di chiedere dispensa al Santo Padre,⁴⁵ ma l'orientamento adottato dalla norma è chiaro nel ratificare a questo riguardo la disciplina della Chiesa latina (n. VI § 2 AC); altrimenti risulterebbero nocivi gli auspici circa la formazione dei seminaristi dell'Ordinariato assieme a quelli delle diocesi del luogo (n. VI § 5 AC; art. 10 § 2 NC).

⁴¹ La norma tuttavia lascia intendere proprio il contrario, anche se ciò può apparire singolare. L'art. 11 NC prevede un particolare statuto giuridico di quanti erano stati ordinati Vescovi nella Comunione anglicana.

⁴² Esclusi, ovviamente, quanti erano stati ordinati nella Chiesa cattolica (art. 6 § 2 NC).

⁴³ L'art. 6 § 1 NC impone all'Ordinario un limite che il diritto non pone ad un Vescovo per l'ammissione di candidati agli ordini: "ottenere il consenso del Consiglio di governo". Paradossalmente non occorre invece, secondo la stessa norma, l'intervento del Consiglio di governo per stabilire i "criteri oggettivi" che dovrebbero guidare il processo di discernimento di candidati sposati e le necessità dell'Ordinariato. Non c'è dubbio, peraltro, che tali criteri rappresentino "indirizzi pastorali" di rilievo che richiederebbero l'intervento del Consiglio ex art. 12 § 3 NC.

⁴⁴ Gli obiettivi da raggiungere nella formazione del proprio clero sono disegnati in termini generali dall'art. 10 NC.

⁴⁵ Cfr. artt. VI § 2 AC, 6 § 1 NC.

L'appartenenza all'Ordinariato personale è riservata ai fedeli battezzati nell'anglicanesimo, o loro congiunti, e a quanti ricevano la fede cristiana e siano battezzati nell'Ordinariato stesso (n. 1 § 4 AC). Altri fedeli non ne possono far parte, ovviamente, salvo dispensa (art. 5 § 1 NC). In ogni caso, tali persone “devono manifestare questa volontà per iscritto” (n. IX AC); è richiesta, dunque, una “volontaria” e “diretta” adesione alla circoscrizione personale in quanto tale, “diversa” – formalmente e anche nel tempo – dall'adesione alla Chiesa mediante la professione di fede. Una scelta che alcune delle persone potrebbero eventualmente non realizzare, e che potrebbe essere eventualmente ritrattata in un successivo momento.

Nel rispetto della restante disciplina, la manifestazione scritta di questa volontà instaura il rapporto gerarchico all'interno dell'Ordinariato, allo stesso modo per cui la sua ritrattazione lo cancellerebbe, rimanendo il fedele membro della Chiesa del domicilio alla quale è giunto per il battesimo sin dalla professione di fede.

È stata ormai superata la vecchia tesi circa la natura associativa e non gerarchica degli istituti che prevedessero l'adesione volontaria dei propri membri. Ciò fu sostenuto in passato da alcuni a proposito del tipo di Prelature personali i cui fedeli venivano incorporati sulla base della convenzione del can. 296 CIC, anziché per diretta determinazione dell'Autorità, perché sono i fedeli che hanno bisogno dell'attenzione pastorale che motiva l'erezione della Prelatura in base al can. 294 CIC (“... *aut ad peculiaria opera pastoralia vel missionaria pro variis regionibus aut diversis coetibus socialibus perficienda...*”). Nel caso degli Ordinariati personali si è fatta adesso la scelta della diretta volontarietà di appartenere, uguale a quella del can. 296 CIC realizzata anche nell'Amministrazione apostolica personale di Campos.⁴⁶

Le comunità religiose provenienti dall'anglicanesimo possono anche aderire all'Ordinariato in conformità con le norme della vita religiosa. A differenza dei laici, non è loro richiesto l'atto individuale d'adesione: saranno i legittimi Superiori, a nome della comunità religiosa, a dover giungere al-

⁴⁶ “§ 1 I fedeli laici, fino ad ora appartenenti all'Unione San Giovanni Maria Vianney, diventano appartenenti alla nuova circoscrizione ecclesiastica. Coloro che riconoscendosi con le peculiarità dell'Amministrazione apostolica personale, chiederanno di appartenere ad essa, dovranno manifestare per iscritto il loro desiderio ed essere iscritti in un apposito registro, da conservare presso la sede dell'Amministrazione apostolica. § 2 In tale registro, saranno iscritti anche i laici che attualmente appartengono alla Amministrazione apostolica e coloro che in essa vengono battezzati” (CONGR. PER I VESCOVI, *Decreto* del 18 gennaio 2002, cit., art. IX). Vedi in dottrina J.I. ALONSO PÉREZ, *Recente riconoscimento della piena comunione ecclesiale dei membri dell'Unione Sacerdotale “San Giovanni Maria Vianney” e la successiva erezione di un'Amministrazione Apostolica Personale*, «Il diritto ecclesiastico» 114, 2003, pp. 175-194; J. LANDETE CASAS, *La Pontificia comisión “Ecclesia Dei”: nuevas formas de organización eclesialística para la tutela de los derechos fundamentales del fiel*, in *Territorialità e personalità nel Diritto Canonico ed Ecclesiastico*, a cura di P. Erdö – P. Szabó, Budapest, 2002, pp. 753-768.

l'opportuno "consenso" scritto con l'Ordinario personale (nn. VII, IX AC). In ogni caso, è sempre possibile rispettare l'eventuale volontà di chi, dopo la conversione, volesse seguire la disciplina comune alla Chiesa latina, eventualmente attraverso il passaggio ad altri istituti (cann. 684-685 CIC).

All'Ordinario personale è, inoltre, data facoltà di erigere nuovi Istituti di vita consacrata e di promuovere eventualmente i loro membri agli ordini sacri, sempre a norma del diritto canonico (n. VII AC). Sarà l'esperienza a confermare l'adeguatezza di tali disposizioni.

Per quanto riguarda la struttura dell'organizzazione, la costituzione apostolica prevede l'adattamento delle norme canoniche generali alle concrete caratteristiche dell'istituto. Come si è detto, è prevista l'erezione di Ordinariati personali a livello nazionale (n. I § 2 AC), anche perché diverse esigenze – come quella economica o quella previdenziale (art. 7 § 2 NC) – difficilmente possono soddisfarsi senza lo sforzo comune delle diocesi del Paese.

Un Consiglio di governo, composto di almeno 6 sacerdoti, con propri Statuti, dovrebbe assumere i compiti che l'ordinamento canonico assegna al Consiglio presbiterale e al Collegio dei consultori, oltre a quelle specifiche funzioni che le presenti norme particolari affidano a tale Consiglio (n. X AC, art. 12 NC). C'è inoltre l'esigenza di avere un Consiglio Pastorale (n. X § 3 AC, art. 13 NC),⁴⁷ un Consiglio per gli Affari economici (n. X § 3 AC), con i compiti indicati dal Codice di Diritto Canonico, e la possibilità già segnalata di erigere una casa di formazione seminaristica (art. 12 § 2 NC).

Le norme non contengono precise indicazioni sugli uffici personali. Soltanto l'art. 11 § 2 NC parla di un "assistente" dell'Ordinario – anche se non si sa se tale ruolo sia riservato ad un "Vescovo già anglicano" –, e il n. 4 § 3 NC menziona i "decani territoriali", con funzioni di coordinamento di varie parrocchie dipendenti dall'Ordinariato. Perciò, per quanto riguarda i restanti uffici, pare che si debbano ritenere applicabili le norme codiciali dei canoni 469 ss. sulla curia, gli uffici dei vicari, ecc.

Per quanto concerne l'assistenza pastorale, è prevista l'erezione nei vari luoghi di parrocchie personali – o anche di quasi-parrocchie personali – per i propri fedeli (n. VIII § 1 AC, art. 14 NC), raggruppate eventualmente in decanati territoriali (art. 4 § 3 NC). Questa specifica organizzazione pastorale dovrà per forza appoggiarsi assai di frequente su quella delle diocesi di domicilio dei fedeli, essendosi quindi stabilito che i rispettivi parroci territoriali assumano – i testi parlano di "mutuo aiuto" ma non di "supplenza" – le loro responsabilità pastorali (n. VIII § 2 AC, art. 14 § 2 NC).

⁴⁷ Assumendo la "tradizione sinodale dell'anglicanesimo", l'istituzione del Consiglio pastorale nell'Ordinariato è obbligatoria, a differenza di quanto in termini generali stabilisce il can. 511 CIC (cfr. G. GHIRLANDA, *Il significato della costituzione apostolica "Anglicanorum coetibus"*, «La Civiltà Cattolica», IV, 2009, 385-392, p. 390)

L'erezione di parrocchie personali è fatta direttamente dall'Ordinario, sentito il Vescovo diocesano, una volta ottenuto il permesso della Santa Sede (n. VIII § 1 AC). Anche per l'erezione di decanati di zona è richiesto il parere della Conferenza episcopale e l'assenso della Santa Sede (art. 4 § 3 NC). È prevalso, in questi casi, il desiderio di rafforzare la posizione dell'Ordinario con l'intervento prevalente dell'Autorità superiore, per evitare che l'evoluzione dell'istituto potesse venir condizionata da parte dell'autorità ecclesiastica del territorio.

4. ALCUNI PROFILI PROBLEMATICI DEL PROVVEDIMENTO

Visti ormai in forma sintetica i profili ecumenici dell'iniziativa, considerate anche alcune delle principali esigenze pastorali alle quali essa risponde e abbozzati gli ambiti teologici e giuridici in cui gli Ordinariati personali si pongono, soffermiamoci per ultimo su alcuni elementi più complessi di queste norme che richiedono di essere inseriti nell'adeguato contesto. Nulla dirò, invece, sulla stesura formale dei testi, perché i pregi e le carenze si avvertono spontaneamente.

Il primo punto che c'è da rilevare riguarda la mancata specificazione dei documenti circa l'appartenenza dei fedeli alla Chiesa particolare del rispettivo domicilio. I testi né affermano né negano tale doppia loro appartenenza – all'Ordinariato e alla Diocesi – che rappresenta un elemento basilare di certezza tanto per delineare adeguatamente la natura giuridica dell'istituto come per definire la responsabilità dei rispettivi Pastori.

Anche se il testo tace, non c'è alcun dubbio che, per l'Ordinariato personale, sia di applicazione quanto dichiara il n. 10 della lettera *Communio Notio* prima ricordata. I fedeli dell'Ordinariato, con la professione di fede, vengono incorporati alla Chiesa particolare del domicilio e affidati al proprio Pastore, mentre con la richiesta volontaria e l'iscrizione nell'apposito registro (n. IX AC, art. 5 § 1 NC), risultano incorporati anche all'Ordinariato personale e affidati alla speciale cura pastorale dell'Ordinario personale.

Colpisce, perciò, che sia stato affermato l'opposto al momento di presentare il nuovo istituto.⁴⁸ Infatti, se i fedeli non appartenessero alla Diocesi, l'unica alternativa consentita dal n. 10 della *Communio Notio* sarebbe ritenere l'Ordinariato personale stesso come Chiesa particolare, il che non pare emergere dalle norme attualmente promulgate né dalle considerazioni fatte finora. D'altra parte, com'è stato ricordato, non è concepibile nell'ecclesiologia cattolica la sola appartenenza alla Chiesa universale poiché tale catego-

⁴⁸ “La costituzione apostolica *Anglicanorum coetibus* prevede che facciano parte dell'ordinariato personale, non della diocesi in cui stabiliscono il loro domicilio, fedeli di ogni stato di vita (laici, chierici, membri di istituti di vita consacrata e società di vita apostolica)” (G. GHIRLANDA, *Il significato della costituzione apostolica “Anglicanorum coetibus”*, cit., p. 388).

ria è “immanente” a quella di Chiesa particolare, come afferma *Communio Notio* nel precedente n. 9: sono due concetti inseparabili l’uno dall’altro con riferimento all’unica realtà che è la Chiesa.

Il punto è centrale e occorre non dimenticarlo per avere una corretta lettura dei documenti adesso pubblicati e dell’insieme di categorie relazionate con la potestà o con l’esercizio delle funzioni ministeriali usati nei testi. Cercherò di trattare separatamente alcune questioni coinvolte nella problematica, anche se si tratta di aspetti strettamente legati tra di loro.

La scelta della giurisdizione vicaria risulta, di per sé, ineccepibile. Non è dato sapere, però, se si è trattato di un punto di partenza – richiesto dagli stessi anglicani, come è stato ipotizzato prima –, o piuttosto di una conclusione dettata dalla difficoltà di conferire l’ufficio di Ordinario ad un Vescovo. In qualunque caso, però, la scelta non era “necessaria”, come invece lo è nelle strutture vicarie di missione o nelle amministrazioni apostoliche (can. 371 CIC), perché in tali casi il Pastore proprio delle rispettive Chiese particolari è il Romano Pontefice. Ma qui non si tratta di una Chiesa particolare e occorre tener ben distinte le due fattispecie per evitare equivoci.

Il desiderio di sottolineare strutturalmente il vincolo col Successore di Pietro, a cui si è prima accennato, non necessariamente porta alla tecnica della vicarietà, soprattutto se si tratta di strutture che, come indica il n. 16 della lettera *Communio Notio*, appartengono di *per sé* alla “logica” della Chiesa universale. Tale contesto ecclesiologico di Chiesa universale, comune a tutte le circoscrizioni personali esistenti oggi nella Chiesa latina implica, infatti, una presenza in esse del ministero Petri strutturalmente diverso da quello che avviene nelle Chiese particolari per esigenze della “mutua interiorità” a cui allude il n. 9 di *Communio Notio*, e non ha di conseguenza alcun bisogno della vicarietà. Tali circoscrizioni sono, per definizione, emanazione del “*munus Petrinum*” “per peculiari compiti pastorali”, come dice il citato documento al n. 16, e i loro rispettivi Ordinari le reggono, in tutti gli altri casi, con potestà propria.

D’altra parte, neanche la mancata condizione episcopale di chi deve reggere queste circoscrizioni è ostacolo perché la potestà di governo dell’ufficio si configuri come “propria” invece di “vicaria”. Di chi è Ordinario militare, per esempio, si dice che è “*dignitate episcopali pro norma insignitus*”: l’essere Vescovo non è dunque requisito essenziale ma, in qualunque caso, la potestà che istituzionalmente gli verrà affidata sarà sempre “propria”.⁴⁹ Peraltro, la condizione episcopale non è nemmeno un requisito in alcuni tipi di Chiese particolari, e circa le Abbazie territoriali, la Santa Sede ha dichiarato da anni

⁴⁹ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, cost. ap. *Spirituali militum curae*, del 21 aprile 1986, AAS 78 (1986) 481-486, n. II § 1.

il proposito di non conferire più l'episcopato all'abate,⁵⁰ che è a capo di una Chiesa particolare e possiede giurisdizione "propria" (can. 370 CIC).

La ragione di tutto questo proviene dal fatto che la distinzione tra potestà ordinaria "propria" e potestà ordinaria "vicaria" del can. 131 § 2 CIC non deriva in realtà dalla ricezione dell'episcopato da parte del soggetto, ma dalla natura di ciascun ufficio capitale la quale, a sua volta, dipende dalla natura ecclesiale d'ogni circoscrizione. Nel caso della diocesi, che è il "prototipo" della Chiesa particolare, per assumere a pieno titolo l'ufficio capitale occorre la condizione episcopale del soggetto, ma ciò non è ugualmente richiesto per altre circoscrizioni ecclesiastiche elencate nel can. 368 CIC.⁵¹ Proprio perciò, la dottrina ha saputo distinguere due diverse fonti della potestà "propria": il sacramento, nel caso paradigmatico del Vescovo diocesano, e la potestà primaziale "*a iure participata*", in tutti gli altri casi.⁵²

A margine, perciò, di altre motivazioni di maggior rilievo, e tenendo conto unicamente delle ragioni di natura canonistica, sembrerebbe che il provvedimento nel suo insieme sarebbe stato più lineare se avesse evitato la tecnica della vicarietà, anche se in questo caso si tratta di una vicarietà "*sine identitate personae iuridicae cum Romano Pontifice*" cioè, con "alterità soggettiva" e con "piena indipendenza quanto all'esercizio della potestà stessa".⁵³

Nello stesso ambito si pone la questione del rapporto giuridico tra la giurisdizione del Vescovo diocesano e quella dell'Ordinario personale in quanto insistono sulle stesse persone. Nel diritto canonico si è coniata da tempo la nozione di "potestà cumulativa",⁵⁴ per identificare l'insieme di situazioni in cui confluiscono le potestà dei due Pastori, territoriale e personale, e nelle quali sia l'uno che l'altro sono legittimati ad agire. La ragione per cui la potestà che possiede un ecclesiastico si "cumula" con quella del Vescovo diocesano è "rintracciabile nella potestà primaziale"⁵⁵ "*a iure participata*", di cui si è appena detto.

I presenti documenti non adoperano la nozione di "potestà cumulativa"; parlano di "esercizio congiunto" della potestà, espressione che non intende stabilire quale sia tecnicamente la relazione giuridica tra le due potestà, ma

⁵⁰ Cfr. PAOLO VI, m.p. *Catholica Ecclesia*, del 23 ottobre 1976, AAS 68 (1976) 964-965.

⁵¹ Nella logica del buon governo rientra l'esigenza che le "funzioni ministeriali" affidate ad un soggetto corrispondano al grado del Sacramento l'Ordine dello stesso; ma ciò non è necessariamente in rapporto con la natura vicaria della potestà dell'ufficio che si occupa.

⁵² Vedi su questo J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, cit., pp. 245-256; A. VIANA, *Commentario al can. 131*, in "Comentario Exegético" a cura di J. Miras-A. Marzoa-R. Rodríguez-Ocaña, vol. I, Pamplona 1996, pp. 848-856.

⁵³ V. PARLATO, *Note sulla Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus*, cit., pp. 9-10.

⁵⁴ Sull'argomento, vedi C. SOLER, *Jurisdicción cumulativa*, «Ius Canonicum» 55, 1988, pp. 131-180.

⁵⁵ E. BAURA, *Legislazione sugli Ordinariati castrensi*, *Studio introduttivo*, Milano 1992, pp. 21-22 e nt. 63.

piuttosto descrivere senza espressioni tecniche il “modo” comunionale in cui esse vanno esercitare. L’indicazione è stata subito ritenuta come equivalente a “giurisdizione concorrente”,⁵⁶ e dalle norme non è dato arrivare ad altre conclusioni.

Infatti, sul piano concreto, il n. IV AC rinvia alle Norme Complementari per i casi in cui occorrerebbe esercitare in “modo congiunto” la potestà, e in dette Norme Complementari solo l’art. 5 § 2 tratta della materia con riferimento ai casi in cui i fedeli dell’Ordinariato personale “collaborano in attività pastorali o caritative, diocesane o parrocchiali”, cioè, quando tali fedeli “dipendono dal Vescovo diocesano o dal parroco del luogo”, come dice il testo.

Non è possibile approfondire adesso l’argomento, ma è ovvio che il testo non consente interpretazioni contrastanti col quadro generale in cui è situato l’istituto e, concretamente, in conflitto con la condizione diocesana dei fedeli. Neanche possono essere avanzate, per la stessa ragione, valutazioni limitative della potestà del Vescovo diocesano nella guida delle attività pastorali diocesane alle quali partecipano, in quanto fedeli della diocesi, i membri dell’Ordinariato.

Sarebbe peraltro utopico voler vedere nell’art. 5 § 2 NC una sorta di “esenzione” dei fedeli laici dalla giurisdizione del proprio Vescovo diocesano, alla stregua di quella talvolta rintracciabile nel diritto della vita consacrata. Se si riflette bene, ci si accorge che la giurisdizione ecclesiastica sui laici è alquanto ristretta proprio perché, a differenza dei chierici incardinati e dei religiosi che sono sottoposti alle regole dei rispettivi statuti personali, i fedeli laici si muovono abitualmente in “ambiti di libertà”.⁵⁷ A ben guardare, infatti, per quanto riguarda i laici, non c’è un’apprezzabile differenza – in termini di “estensione” e di “ampiezza” della giurisdizione –, tra la subordinazione dei propri sudditi all’Ordinario del luogo e quella di quanti soltanto risiedono nel territorio. Dal combinato disposto dei cann. 102 e 107 CIC, e dalla possibilità *ope legis* di più domicili e quasi-domicili, si evince che nemmeno l’appartenenza ad altra Chiesa particolare potrebbe risultare limitativa della potestà del Vescovo diocesano.

La sola conclusione che pare procedere da tutto ciò è che la norma che commentiamo non abbia inteso modificare la certezza giuridica delle comuni regole dell’ordinamento canonico che determinano la potestà dei Pastori coinvolti; altrimenti sarebbe stata richiesta una dichiarazione esplicita da parte della legge che, invece, non si è voluto fare.

D’altra parte occorre tener presente che, col doppio riferimento dell’art. 5

⁵⁶ V. PARLATO, *Note sulla Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus*, cit., p. 9.

⁵⁷ Sulla “*condicio libertatis*” dei fedeli, si veda J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, cit., pp. 117 ss.

§ 2 NC al Vescovo diocesano e al parroco del luogo, vengono a trattarsi due tipi di rapporti – del fedele col Vescovo, appunto, e del fedele col parroco – che sul profilo della natura giuridica sono diversi. Mentre è chiaro cosa significhi nella disciplina canonica esercitare “cumulativamente” la “potestà” quando si parla degli Ordinari – territoriale e personale – o dei suoi Vicari, perché sono uffici in cui si esercita propriamente la giurisdizione della Chiesa, invece la nozione di “potestà” diventa “astratta” quando è riferita al parroco, perché a questo ufficio pastorale non corrispondono funzioni di potestà di regime (ad eccezione di puntuali casi di delega o di facoltà abituali).

Tornando nuovamente ad una considerazione generale dei testi, è ben chiaro che il provvedimento cerchi di arginare eventuali interventi del Vescovo diocesano sulla struttura organizzativa o sullo sviluppo pastorale dell’Ordinariato personale; senza “limitare”, però, la sua potestà sui fedeli, tra l’altro perché tale pretesa sarebbe inutile rispetto all’autentico interesse che detti argini cercano di preservare: la necessaria autonomia del governo pastorale nell’Ordinariato.

In tale prospettiva, vi sono in queste norme alcuni limiti all’intervento dell’Autorità ecclesiastica del territorio sullo sviluppo organizzativo dell’Ordinariato. Nell’erezione di parrocchie e di quasi-parrocchie personali dell’Ordinariato, per esempio, non occorre il permesso del Vescovo diocesano, ma soltanto chiedere e valutare il suo parere. L’erezione di quasi-parrocchie personali potrebbe avvenire, addirittura, senza l’assenso della Santa Sede (art. 14 § 3 NC), se si facesse una lettura meno ecclesiale del testo. Tuttavia, essendo queste ultime comunità equiparate alle parrocchie (can. 516 § 1 CIC), risulta logico seguire nella loro erezione una procedura equiparata a quella dell’erezione di parrocchie. Uguali disposizioni dovrebbero servire, in generale, per l’edificazione di chiese.

In collegamento con quanto è stato già detto aggiungerei, da ultimo, altre due considerazioni legate tra loro.

La prima riguarda l’art. 4 § 1 NC che stabilisce una equiparazione solo parziale dell’Ordinario personale al Vescovo diocesano. La norma può sollevare alcuni interrogativi, invitando così a porsi domande sulla sua autentica portata.

Non è stata indicata la ragione per cui vengono applicate all’Ordinario personale solo alcune delle facoltà che i cann. 381 ss. CIC attribuiscono al Vescovo diocesano, stabilendo così limitazioni che la legge canonica non pone ad altre circoscrizioni personali simili. Non sarebbe tecnicamente corretto ritenere ciò una esigenza derivata dal can. 381 § 2 CIC⁵⁸ o dalla mancata con-

⁵⁸ Il can. 381 § 2 CIC equipara al Vescovo diocesano coloro che presiedono le strutture indicate nel can. 368, ma non esclude, e l’esperienza giuridica lo prova, che possa essere equiparato anche chi si trova in situazione analoga in altre circoscrizioni.

dizione episcopale dell'Ordinario. In qualunque caso, sarebbe stato possibile far ricorso ad una equiparazione generale *ex natura rei*⁵⁹ dell'Ordinario col Vescovo diocesano, che avrebbe consentito una discrimina determinata dal tipo concreto di attività.

In realtà, però, non pare che il legislatore abbia inteso applicare in forma stretta all'Ordinario il limite che si potrebbe dedurre dal citato art. 4 § 1 NC. Lo rivela, per esempio, il fatto che la costituzione apostolica include tra i doveri dell'Ordinario la visita *ad limina* e la relazione quinquennale (n. XI), previsti rispettivamente nei cann. 399 e 400 CIC che l'art. 4 NC non menziona. Altro esempio si vedrà a proposito della potestà giudiziale. Sono rimaste ugualmente escluse dall'equiparazione altre norme di rilievo, come le modalità della presa di possesso dell'ufficio d'Ordinario (can. 382 CIC) e altresì del suo termine (cann. 401-402 CIC), ragione per cui tali situazioni dovranno essere contemplate nelle Norme Complementari dettate per i singoli Ordinariati personali.

Tuttavia, ciò che spinge ad una interpretazione ampia dell'art. 4 § 1 NC è soprattutto il fatto che siano rimaste fuori dall'equiparazione norme che risultano centrali per l'esercizio della giurisdizione da parte dell'Ordinario personale, come sono i cann. 381 e 391 CIC che affidano al Vescovo la potestà legislativa, esecutiva e giudiziale sulla propria giurisdizione. Di queste attribuzioni non è fatta menzione in altre parti dei presenti provvedimenti e, perciò, è da ritenere che s'intenda provvedere con altre norme speciali date per i singoli Ordinariati, poiché risulta inverosimile che si sia voluto togliere all'Ordinario personale tali attribuzioni.

L'ultima osservazione è collegata a questa appena fatta, e riguarda l'esercizio della potestà giudiziale accennato nel n. XII AC. Tre questioni differenti sono qui implicate. Anzitutto, la conferma di quanto detto sull'applicabilità all'Ordinario del can. 391 § 1 CIC e dell'interpretazione ampia dell'art. 4 § 1 NC, poiché non è dato negare la potestà giudiziale a chi potrebbe costituire un tribunale per giudicare i propri fedeli. In secondo luogo, dall'affermazione che nelle "cause giudiziali il tribunale competente è quello della diocesi in cui una delle parti ha il domicilio" (n. XII AC), sorge il dubbio se la norma intenda così modificare, rispetto ai fedeli provenienti dall'anglicanesimo, la pluralità dei fori giudiziali che l'ordinamento canonico stabilisce.⁶⁰ In fine, terza questione, emerge anche l'ipotesi se, nell'eventuale costituzione del tribunale dell'Ordinariato personale, cadrebbero tutti gli altri possibili fori.

⁵⁹ Cfr. in materia C.J. ERRÁZURIZ, *Circa l'equiparazione quale uso dell'analogia in diritto canonico*, «Ius Ecclesiae» 4, 1992, p. 215-224

⁶⁰ Oltre al foro del domicilio o del quasi-domicilio delle parti (cann. 1408, 1409 CIC), il diritto riconosce il foro del luogo dove si trova l'oggetto litigioso (can. 1410 CIC); il foro del contratto (can. 1411 CIC); nelle cause penali, il foro del delitto (can. 1412 CIC); e nelle cause matrimoniali, ancora, tutti quelli indicati dal can. 1673 CIC.

Le ultime due questioni sono delicate in quanto si riferiscono al processo contenzioso, e suggeriscono il bisogno di chiarimenti per prevenire futuri disagi.

In termini generali pare che, come accadeva con l'art. 5 § 2 NC, la redazione del testo risulti polarizzata dalla "tensione", per così dire, tra giurisdizione del Vescovo diocesano e giurisdizione dell'Ordinario personale sui fedeli *ex* anglicani, contrasto che non ha alcun senso di esistere essendo questi fedeli membri della diocesi ragione per cui, nel riconoscere la giurisdizione del proprio Vescovo, non si realizza alcun genere di "concessione".

Di conseguenza, l'eventualità di un tribunale eretto per l'Ordinario, dovrebbe interpretarsi come un nuovo foro ordinario, completamente equiparabile al foro del domicilio delle circoscrizioni territoriali, da aggiungersi agli altri titoli di competenza previsti dal Codice e da altre leggi per le cause giudiziarie (si pensi, ad es., al m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela*, sui *delicta graviora*).⁶¹

Sarebbe stato utile, invece, approfondire la più incerta problematica specifica di come esercitare la potestà giudiziale nelle vicende che riguardano i chierici incardinati nell'Ordinario e in quelle delle comunità religiose da esso dipendenti. La questione, di sicuro, verrà affrontata assieme ad altre in una seconda opportunità.

Si tratta, comunque, di rilievi che appaiono subito eclissati e resi marginali dalla rilevanza ecclesiale davvero straordinaria del provvedimento in sé stesso considerato sotto il profilo dell'unità della Chiesa. Occorre, perciò, apprezzare questa iniziativa, frutto di lunghi e delicati lavori, e contribuire perché trovi ovunque una ricezione che consenta l'adeguato inserimento delle singole comunità nelle Chiese locali.

⁶¹ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela*, del 30 aprile 2001, AAS 93 (2001) 737-739; CONG. PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, lett. *Ad exsequendam legem*, del 18 maggio 2001, AAS 93 (2001) 785-788; vedi anche J. LLOBELL, *I tribunali delle circoscrizioni personali latine*, «Il diritto ecclesiastico» 113, 2002, pp. 147-176;.